

DELIBERA N. 691/09/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 2 E 4, E ALL'ART. 4, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL CANALE SATELLITARE "MILAN CHANNEL"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l'istanza presentata dalla società Milan Channel S.r.l. per il proprio canale satellitare "Milan Channel" in data 25 settembre 2009, prot. n. 0074461, con la quale chiede la deroga totale dalle quote di emissione e investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1%;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 29 settembre 2009, prot. n. 75152 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 4 novembre 2009, prot. n. 0083099, a seguito della richiesta di informazioni del 29 settembre 2009;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di “Milan Channel”;

RILEVATO che il canale in questione nell’esercizio finanziario 2008 ha correttamente documentato di aver raccolto ricavi pari a 4 milioni di Euro che riferiti al valore complessivo del mercato televisivo di 6.870 milioni di Euro, è pari ad una quota di mercato dello 0,06% e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che “Milan Channel” ha una programmazione dedicata per il 100% alle attività sportive e alle vicende societarie del club gestito dalla società sportiva A.C. Milan, e dunque rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell’art. 1, lettera a) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che “Milan Channel” è un canale diffuso mediante piattaforma satellitare a pagamento per gli utenti;

RILEVATO che la programmazione di “Milan Channel”, é caratterizzata da un profilo distintivo più concentrato su un pubblico di tifosi della omonima società calcistica A.C. Milan, che sottoscrivono l’abbonamento al canale sulla base della spinta motivazionale indotta dal tifo e dalla passione per la squadra, la cui domanda e aspettativa è, dunque, di vedere trasmessi programmi incentrati sull’A.C. Milan;

RILEVATO che il palinsesto del canale è costituito esclusivamente da manifestazioni sportive, giochi televisivi, notiziari, pubblicità, dibattiti/talk-show e, in casi sporadici, servizi di teletext e televendite, ossia da programmi il cui tempo di trasmissione è escluso dalla base di computo della quota di trasmissione da riservare alle opere europee, come previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “ e che pertanto sia nel 2007 che 2008 l’emittente ha riservato alle trasmissioni assoggettabili agli obblighi di programmazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, un numero di ore del proprio palinsesto a 0;

RITENUTO pertanto che le ore di programmazione e i conseguenti investimenti dell’emittente nel 2007 e nel 2008 sono composti prevalentemente da tipologie di trasmissioni strettamente riconducibili alla linea editoriale dell’emittente;

RITENUTO che la linea editoriale del canale è composta esclusivamente da programmi autoprodotti, e quindi di origine comunitaria, per la maggior parte recenti, e rappresentativi dei programmi qualificati come necessari per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto, la cui realizzazione non comporta oneri superflui per l’emittente, e che pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con gli obblighi di programmazione in opere europee e opere europee recenti di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che all’interno della linea editoriale la quota minima di programmazione e investimento dedicata alle trasmissioni adatte ai minori, ovvero

idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, appare raggiunta mediante la programmazione ordinaria, il cui approvvigionamento non comporta oneri superflui per l'emittente, e che pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società;

RITENUTO che la totalità dei programmi messi in onda dall'emittente viene realizzata in regime di autoproduzione e che il perseguimento della predetta assoluta tematicità del canale risulta a priori incompatibile con l'acquisto di produzioni di altro genere e obbliga la società Milan Channel S.r.l. a realizzare in proprio programmi coerenti con la propria linea editoriale, non sussistendo sul mercato offerta di programmi o opere aventi ad oggetto le vicende della squadra del Milan, anche in considerazione che il più ampio archivio di immagini e informazioni relative alla squadra, oltre ai diritti di esclusiva per l'accesso ai campi di allenamento e alle partite di campionato al fine di realizzare interviste e servizi sono di proprietà del club. Di conseguenza è proprio l'emittente "Milan Channel" il principale produttore di programmi audiovisivi concernenti l'omonimo club, che realizza per sé e concede in licenza anche a terzi. Peraltro, a partire dalla prossima stagione sportiva, per via del regime previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le immagini di gioco delle partite dei campionati italiani appariranno a titolo originario alla società A.C. Milan, che potrà destinarle all'emittente "Milan Channel" senza necessità di licenze da parte di terzi;

RITENUTO pertanto che, in ragione della detenzione in capo alla stessa "Milan Channel" dei diritti di immagine del Milan, il reperimento sul mercato di opere di produttori indipendenti compatibili con la linea editoriale del canale, risulterebbe particolarmente difficoltoso e oneroso. Inoltre, poiché la programmazione risulta essere totalmente non assoggettabile, non sono individuabili all'interno del palinsesto opere audiovisive di alcun genere, anche prescindendo dalla realizzazione, o meno, ad opera di produttori indipendenti. Dunque, sulla base di quanto detto, si può ritenere che il perseguimento della tematicità del canale risulta essere incompatibile con gli obblighi di programmazione di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che gli obblighi di investimento di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, comporterebbero degli oneri superflui per l'emittente, tanto da comprometterne ulteriormente la quota di mercato detenuta. Il rispetto di tali obblighi, infatti, potrebbe porre "Milan Channel" in una posizione di svantaggio nei confronti dei propri concorrenti, all'interno di uno scenario sempre più complesso e articolato rispetto all'offerta di contenuti sportivi. Ciò metterebbe dunque ulteriormente a rischio la quota di mercato di "Milan Channel", la cui tutela è stata espressamente riconosciuta dal legislatore mediante il dettato di cui

all'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e integralmente riportato nell'art. 8, comma 2, lett. b) del suddetto regolamento;

RITENUTO che per l'emittente in questione, caratterizzata da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, l'eventuale investimento nelle stesse comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie interamente impiegate per l'approvvigionamento dei programmi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto programmati, e della conseguente raccolta pubblicitaria;

RITENUTO che la linea editoriale tematica del canale, caratterizzata da trasmissioni riguardanti l'attività della squadra di calcio del Milan, non consente la trasmissione di film e, di conseguenza, è incompatibile con il rispetto dell'obbligo di emissione in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi di investimento in opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione, che le emittenti a pagamento sono tenute a rispettare ai sensi dell'art. 4, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, fino all'adozione del decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga parziale relativamente agli obblighi di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti (art. 4, comma 1 del regolamento), di emissione di trasmissioni specificatamente rivolte ai minori (art. 3, comma 4 del regolamento), e di emissione di opere europee cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte (art. 3, comma 2 del regolamento);

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata dal canale satellitare "Milan Channel" è rigettata.

2. Il canale satellitare “Milan Channel” è esentato dagli obblighi di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all’art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

3. Il canale satellitare “Milan Channel” è esentato dagli obblighi di programmazione in trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all’art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

4. Il canale satellitare “Milan Channel” è esentato dagli obblighi di emissione di opere europee cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi 5 anni, di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

5. L’Autorità si riserva di valutare le istanze relative agli obblighi di investimento in opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione, di cui all’art. 4, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, successivamente all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 301, della legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

6. L’esenzione dai suddetti obblighi decorre dall’anno 2009, durante il quale é stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

7. La società Milan Channel S.r.l. autorizzata alla trasmissione del canale satellitare “Milan Channel”, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all’art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

